

La disciplina generale / I vincoli

# Un vestito su misura per svolgere l'attività

I professionisti italiani hanno a disposizione una serie di opzioni per dare una forma giuridica all'esercizio della propria attività. Soluzioni influenzate dalla storia e dall'elaborazione teorica che è stata sviluppata negli ultimi decenni. Così l'attività professionale può essere esercitata individualmente oppure in studi associati, ma non in società se non in casi (le società di ingegneria e quelle per avvocati) che coprono solo alcune tipologie professionali. Le professioni non regolamentate, invece, hanno margini di manovra molto più ampi: i soggetti «senza Albo» sono assoggettati alle regole generali del Codice civile.

L'impossibilità per i professionisti regolamentati di utilizzare la forma societaria, che ancora oggi alimenta il dibattito sulla riforma, nasce dalla legislazione razziale del 1939, si rafforza nell'elaborazione dottrinale dei decenni successivi e viene meno solo alla fine degli anni 90: resta il fatto, però, che la mancata attuazione della disposizione che ha cancellato il divieto non consente ancora il decollo delle società professionali. Questo mentre, talvolta, gli studi sono supportati da società di servizi che si collocano in posizione ausiliaria rispetto alle attività riservate.

In ogni caso, l'osservazione di come l'attività professionale viene svolta oggi mette in crisi il tradizionale concetto di «libero professionista». Basti pensare agli studi di avvocati, commercialisti, medici e tecnici con decine se non centinaia di «soci» e strutture di dimensioni ben più consistenti di tante vere e proprie imprese medio-piccole. Oppure alla necessità di doversi misurare con problemi tecnici tanto difficili da risolvere (si pensi alla progettazione di un intero quadrante urbano) che non sono più gestibili da un singolo professionista ma inevitabilmente da affidare all'esame di un pool di soggetti, ognuno con la propria specializzazione. Oppure, ancora, al fatto che il valore dello studio in molti casi non è più legato alla persona del professionista ma connesso alla sua organizzazione. Con ciò che ne consegue per l'emersione del concetto di avviamento (fino a ieri tipico solo dell'impresa) anche nel mondo professionale.

Il nostro ordinamento giuridico, invece, da sempre esprime un netto divario tra il mondo della libera professione e quello dell'impresa, sulla base dell'idea che l'operato del professionista deve essere necessariamente individuale mentre ciò che conta nell'impresa è il valore dell'organizzazione, da cui, inevitabilmente, deriva la spersonalizzazione del rapporto tra prestatore d'opera e cliente.

Questo divario ha un'esemplificazione nelle regole del Codice civile per differenziare la

*Per le categorie «regolamentate» sono previste norme specifiche nel Codice civile: separazione netta tra obbligazione di mezzi e obbligazione di risultato*

prestazione d'opera "manuale" da quella "intellettuale". Mentre il prestatore d'opera manuale è tenuto ad adempiere un'obbligazione di risultato (deve diligentemente raggiungere l'obiettivo concordato con il cliente), il professionista ha un'obbligazione di mezzi (deve diligentemente apprestare tutto ciò che è necessario per affrontare al meglio il problema che gli è sottoposto, ma, a seconda dei casi, senza necessariamente l'obbligo di risolverlo); in altri termini, se il medico deve curare bene il paziente, non è tenuto a guarire una malattia "difficile", così come l'avvocato deve difendere bene il cliente (per esempio non lasciando scadere termini) senza essere tenuto a rispondere per inadempimen-


to se non vince la causa. Inoltre, mentre il prestatore d'opera manuale risponde dell'inadempimento a meno che non dimostri che la prestazione è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile (prova difficilissima), il prestatore d'opera intellettuale, quando la prestazione implica la soluzione di «problemi tecnici di speciale difficoltà» (assai spesso), non risponde dei danni se non per dolo o colpa grave.

A questo si aggiunge che, mentre il prestatore d'opera manuale ha diritto a un corrispettivo da stabilire «in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo» (articolo 2225), il prestatore d'opera intellettuale ha «in ogni caso» diritto a un com-

penso commisurato «all'importanza dell'opera e al decoro della professione» (articolo 2233).

Anche queste ragioni hanno contribuito al fatto che l'esercizio collettivo della professione non sia stato inquadrabile sotto specie societaria. La società è l'esercizio collettivo dell'attività di impresa mentre l'essenza della libera professione sta nell'intelletto del professionista e non nella sua organizzazione. Il rapporto fra società e cliente è spersonalizzato, mentre l'essenza propria della libera professione è il carattere personale del rapporto cliente-professionista. Dal carattere personale della prestazione deriva, poi, la personale responsabilità del professionista verso il cliente, mentre la prestazione spersonalizzata di una società potrebbe affievolire la tensione al buon esito dell'incarico che è più alta quando l'esecuzione della prestazione coinvolge la sfera personale del professionista. Nei casi patologici, la struttura societaria potrebbe prestarsi a «nascondere» l'esecuzione della prestazione da parte di soggetti non professionali.

Angelo Busani



velinos

## Le prime Stp-1 / La svolta dal 2001

### Gli avvocati «pionieri»

Il decreto legislativo che ha reso possibile agli avvocati l'esercizio della professione nella forma della società di professionisti è il numero 96/2001. Da allora, secondo i dati raccolti da Unioncamere, le società di avvocati che si sono iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese sono state poco più di una quarantina. Un numero ristretto di sperimentatori, dunque, con l'ambizione di creare — secondo l'opinione degli interessati — una struttura professionale più chiara e dinamica, sia nei rapporti tra soci che in quello tra soci e clienti. E come per tutti i pionieri, gli ostacoli non sono mancati.

«A Napoli siamo stati tra i primi a registrare il nostro studio nel Registro delle imprese — spiega Claudio De Feo dello studio De Feo & Liguori —

Rimaniamo soddisfatti della scelta, ma qualche difficoltà, soprattutto di carattere burocratico, l'abbiamo avuta: la Cassa di previdenza forense, ad esempio, non sapeva come qualificare noi soci e che tipo di contributi farci pagare. Poi la questione si è chiarita e attualmente siamo assimilati alle associazioni di avvocati. La Camera di Commercio e l'Ordine degli avvocati nei primi tempi, invece, non erano attrezzati con moduli e software per la gestione delle pratiche di registrazione. «Anche l'agenzia delle Entrate — conclude De Feo — dopo un periodo di incertezza ha chiarito che il regime della contabilità per i bilanci segue il principio di cassa, propria dei lavoratori autonomi, e non quello di competenza, tipico delle società».

C.Gi.

### Confermati i bilanci di cassa

## Le prime Stp-2 / Più chiarezza con i clienti

### Occasione di trasparenza

«Abbiamo creato la società verso la fine del 2001 e siamo due soci» spiega l'avvocato Luisa Torchia, dello studio legale «Torchia e altri», una delle sei realtà che a Roma, secondo i dati di Unioncamere, sono state registrate in forma di società di professionisti (Stp).

«Tra i punti di forza delle Stp c'è una maggior trasparenza — riprende — sia nel rapporto tra soci dello stesso studio, che in quello tra cliente e avvocato. La forma societaria, rispetto alla struttura professionale associata, prevede infatti l'obbligo di uno Statuto dove indicare in dettaglio i tipi di competenze esercitate, le regole per la ripartizione degli utili, gli obblighi reciproci e così via».

Aggiunge Federico Gaballo, socio dello studio Valente & Partners, una delle cinque Stp di Milano e provin-

cia: «Abbiamo il dovere di indicare al cliente il professionista che segue la sua pratica. Questo per non annullare il carattere personale della prestazione professionale: se non viene indicato, la responsabilità è in solido con tutti i professionisti della società. Le quote di partecipazione alla società, inoltre, possono essere cedute tra vivi, mediante il consenso di tutti i soci, salva diversa disposizione nell'atto costitutivo».

La Stp consente, infine, di partecipare alle gare di consulenza giuridica. Riprende Luisa Torchia: «Se, per esempio, il ministero dell'Economia pubblica un bando di concorso per una consulenza, il singolo avvocato non può parteciparvi: al contrario la società può prendervi parte anche in un raggruppamento temporaneo con altre società».

C.Gi.

### Cessione quote con il sì di tutti

## Le associazioni

### Senza Albo e con le Srl

Professionisti senza Ordine, ma anche senza particolari vincoli in tema di forma societaria con cui organizzare la propria attività. Se gli ingegneri sono l'eccezione alla regola e possono raccogliersi in società e se le Stp (società tra professionisti), introdotte solo per gli avvocati con il decreto legislativo 96/2001, stentano a decollare, le professioni non ordinarie sono sempre state più libere in materia di diritto societario. «Per noi non vale la correlazione fra tipo di attività svolta e scelta societaria — spiega Alessandro Costella, direttore generale di Assorel (Associazione italiana delle agenzie di relazioni pubbliche) —. Tra i nostri associati, infatti, c'è un po' di tutto, anche se le agenzie italiane sono, in genere, di piccole medie dimensioni e per questo preferiscono le società a responsabilità limitata».

«Anche per noi le Srl sono la formula più diffusa — aggiunge Francesco D'Aprile, presidente dell'Apco (Associazione professionale italiana dei consulenti di direzione e organizzazione) —. Attualmente nel nostro Paese prevalgono le società con al massimo sette soci. Al contrario, le Spa sono adatte alle «big firm» della consulenza, munite di un numero di azionisti molto elevato».

«Una struttura societaria può offrire al cliente un servizio integrato, ma anche più costoso — conclude Oscar Pallme, presidente di Atema (Associazione per il temporary management) —. Nel nostro campo le Spa e le Srl esistono, ma in genere la professione si esercita in forma individuale».

C.Gi.

### Spazio aperto ai gruppi di capitale